



**Tribunale Amministrativo Regionale - LAZIO - Roma Sezione 1 quater
Sentenza 18.07.2008, n. 6957**

Integrale

POLIZIA DI STATO - POLIZIA DI STATO - CONCORSO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

SEZIONE I QUATER

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con rito abbreviato ai sensi dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205

sul ricorso n. 5705 del 2008, proposto da Ci. Ro., rappresentata e difesa dall'Avv. Ma. La. Fe. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, situato in Ro., Circonvallazione Gi. n. (...);

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia ex lege, in Ro., via dei Po. n. (...);

per l'annullamento,

previa sospensiva

del bando di concorso interno per esami a 364 posti (354 uomini e 10 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti riservato al personale del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, adottato con P.D.G. 16 gennaio 2008 e pubblicato nel B.U. Ministero della Giustizia n. 6 del 31 marzo 2008, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi gli eventuali atti di indizione del concorso de quo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti i documenti e le memorie depositati dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista la domanda incidentale di sospensione dell'atto impugnato;

Udito il relatore Primo Referendario Antonella Mangia all'udienza camerale del 24 giugno 2008;

Uditi, altresì, per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;

Visto l'articolo 21, comma 10, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 1, della Legge 21 luglio 2000 n. 205, che facoltizza, in sede di decisione della domanda cautelare, il Tribunale Amministrativo Regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, a definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta infondatezza del ricorso;

Sentiti sul punto i difensori delle parti costituite;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO E DIRITTO

1. Attraverso il ricorso in esame, notificato in data 30 maggio 2008 e depositato il 9 giugno successivo, la ricorrente impugna il bando di concorso interno per esami a 364 posti (354 uomini e 10 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, riservato al personale del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di Polizia penitenziaria, adottato con P.D.G. 16 gennaio 2008, chiedendone l'annullamento.

In particolare, espone:

di aver partecipato al concorso a complessivi 453 posti (336 uomini e 117 donne) di vice sovrintendente del Corpo di Polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. del 13 marzo 2006;

di essersi collocata, nell'ambito della graduatoria approvata con P.D.G. 6 aprile 2007, tra gli idonei non vincitori;

di aver confidato nello scorrimento della graduatoria, ancora efficace fino al 31 luglio 2010, tenuto conto dei posti di vice sovrintendente ancora vacanti;

che l'Amministrazione, anziché procedere allo scorrimento, indiceva un nuovo concorso con il bando in epigrafe.

Avverso il provvedimento impugnato deduce i seguenti motivi di impugnativa:

Violazione e falsa applicazione di legge della L. 27 dicembre 1997, n. 449 art. 39; D.lgs. n. 165 del 2001, art. 35 comma 5 ter in combinato disposto con l'art. 3 comma 87 della legge 244/2007.

Violazione dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria: illogicità e contraddittorietà, travisamento dei fatti. Atteso che le graduatorie conservano efficacia per un determinato periodo e che, ai sensi dell'art. 39 comma 16, della legge n. 449/1997, le nuove assunzioni sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati, l'Amministrazione era tenuta a servirsi della graduatoria già approvata attraverso l'istituto dello

scorrimento e, dunque, non poteva bandire un nuovo concorso. Così operando, l'Amministrazione non ha sufficientemente apprezzato gli interessi pubblici coinvolti, ha violato i principi che regolamentano la materia, non ha tenuto conto del brevissimo lasso di tempo trascorso dalla conclusione del precedente concorso, dell'efficacia della graduatoria, dell'identità dei posti messi a concorso, dell'antieconomicità e del maggiore tempo occorrente per lo svolgimento di un nuovo concorso.

Con atto depositato in data 18 giugno 2008 si è costituita l'Amministrazione intimata, la quale nel prosieguo e precisamente in data 23 giugno 2008 ha prodotto documenti, tra cui una relazione del D.A.P. Direzione Generale del Personale e della Formazione del 20 giugno 2008, i cui contenuti possono essere così sintetizzati: - il ricorso è inammissibile per omessa notifica ad almeno un controinteressato; - il ricorso è, altresì, infondato in quanto lo scorrimento della graduatoria è una facoltà eccezionale e non certo un obbligo per l'Amministrazione; - il Corpo di Polizia penitenziaria è, tra l'altro, disciplinato da disposizioni che non permettono, legittimamente, l'esercizio di detta facoltà (art. 16 d.lgs. 443 del 1992).

In data 23 giugno 2008 la ricorrente ha rappresentato la necessità di acquisire atti ed informazioni in ordine ai costi preventivati per lo svolgimento del nuovo concorso.

2. In rito, il Collegio ritiene di poter definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21, comma 10, e 26, comma 4, della legge n. 1034/1971, consentendolo l'oggetto della causa, l'integrità del contraddittorio e la completezza della documentazione agli atti.

Di tale possibile esito è stato dato rituale avviso alle parti presenti alla Camera di Consiglio del 24 giugno 2008, fissata per l'esame dell'istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

2.1. Si ritiene di poter prescindere dalla previa disamina dell'eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente in quanto il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, va respinto.

2.2. Ai fini del decidere, appare opportuno ricordare che la Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi su un caso simile con la sentenza n. 7425 del 2006.

Atteso che non si ravvisano motivi per discostarsi dall'orientamento assunto, appare doveroso riconoscere che l'Amministrazione ha correttamente operato in quanto:

il richiamato art. 15 del D.P.R. n. 487 del 1994 si limita ad individuare un arco temporale di vigenza delle già formate graduatorie concorsuali ma non si presta di per sé a rendere obbligato il ricorso alle graduatorie stesse. In altri termini, la c.d. ultrattività della graduatoria concorsuale è ben distinta, sul piano concettuale, prima ancora che effettuale, dalla configurabilità di un obbligo di scorrimento e/o di una preclusione all'indizione di un nuovo concorso;

limitazioni del genere di quelle invocate dalla ricorrente non possono non conseguire a prescrizioni espresse;

nel caso di specie (riguardante, tra l'altro, la copertura non di posti già messi a concorso ma di posti resisi disponibili in seguito), tali prescrizioni non ricorrono;

per contro, operano previsioni, quali l'art. 16 del decreto legislativo n. 443 del 1992, che contemplando la copertura dei posti che risultano disponibili al 31 dicembre di ciascun anno mediante concorsi - supportano l'eccezionalità dello scorrimento della graduatoria, ossia avallano la regola della copertura dei posti vacanti esclusivamente da parte dei vincitori delle procedure concorsuali;

in definitiva, il c.d. scorrimento delle graduatorie rappresenta una mera facoltà, di carattere

eccezionale, mentre la scelta dell'Amministrazione di indire pur in presenza di graduatorie ancora valide - un nuovo concorso è assistita da un'ampia latitudine discrezionale e non può trovare ostacoli in considerazioni afferenti esclusivamente i tempi ed i costi della nuova procedura.

3. Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 500,00 a favore del Ministero della Giustizia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I quater, respinge il ricorso n. 5705/2008.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 500,00 a favore del Ministero della Giustizia.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 giugno 2008 con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Pio Guerrieri - Presidente

Antonella Mangia - Primo Ref., Estensore

Michelangelo Francavilla - Primo Ref.